SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Università di Camerino

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

96A0361

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1996, n. 35.

Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «scientifica e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro del tesoro»;

d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *a)*, dopo le parole: «i criteri generali per il riconoscimento» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità»; alla lettera *f)*, le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»; dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis)* i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»; alla lettera *h)*, dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti»;

f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: *a)* un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; *b)* quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; *c)* due rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, può comunque procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di amministrazione: *a)* adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; *b)* approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; *c)* definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; *d)* verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;»;

g) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»;

h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «fermo quanto disposto nel comma 1.» e l'ultimo periodo è abrogato;

i) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

l) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con le disposizioni»;

m) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.»;

n) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

«*1*. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.»;

p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: «di base» sono sostituite dalla seguente: «corrente»;

q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «, sia corrente che finalizzata,»;

r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ricerca finalizzata» sono inserite le seguenti: «, sia clinica che di base,»;

s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «da altri organismi» sono aggiunte le seguenti: «sia pubblici che privati»;

t) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.»;

u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente per territorio.

6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0040

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1996, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il personale del settore sanitario, al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 2.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 3.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 4.

Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità, l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

Art. 5.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: «Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le altre: «, gli specialisti ambulatoriali».

Art. 6.

Medici e veterinari dipendenti

1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'articolo 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 70 miliardi per il 1996, di lire 140 miliardi per il 1997 e di lire 165 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennità di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi.

2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, è vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

3. Per la copertura dei posti vacanti di personale medico e non medico delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della stessa legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 7.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 8.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 9.

Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari

1. Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0041

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1996, n. 37.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

Tabella A – Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale e qualifiche equiparate:			
livello B	5	18	100
livello C	37 (*)		
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B – Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale.......	435	150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale...	2266	630	

Tabella C – Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	40
IX qualifica funzionale	19	
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30
II qualifica funzionale	5	
Totale...	483	200

96G0042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 1995.

Decadenza dai benefici concessi ai sensi della legge n. 556/1988 al Consorzio STS Selesistemi per la realizzazione del progetto «Sist. Turismatico spec. STS 90».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1989, recante approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Vista la convenzione, stipulata in forma pubblica amministrativa l'11 luglio 1990, relativa all'attuazione del progetto denominato Sist. Turismatico spec. STS 90 in Italia, ed approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1990;

Considerato che, ai sensi della anzidetta convenzione il concessionario. Consorzio STS Selesistemi. avrebbe dovuto realizzare e gestire il progetto denominato STS 90;

Vista la nota 13 febbraio 1995, con la quale la commissione di vigilanza sullo stato di avanzamento dei programmi straordinari d'intervento di cui alla legge n. 556/1988, ritiene che non appare comprovato l'adempimento degli obblighi di esecuzione e gestione di cui alla convenzione per cui sussistono gli estremi per l'avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 17 della convenzione;

Vista la nota 16 febbraio 1995, con la quale viene formalmente avviata la procedura di decadenza con l'intimazione al soggetto concessionario di eliminare le inadempienze nel termine di quattro mesi come previsto dal citato art. 17 della convenzione;

Considerato che il Consorzio STS Selesistemi non ha dato riscontro alla predetta intimazione;

Vista la nota 3 agosto 1995 con cui si dà notizia al concessionario che viene disposta la procedura di decadenza;

Considerato tra l'altro che risulta evidente, nonostante il silenzio del Consorzio, che il medesimo ha avuto conoscenza piena delle riferite comunicazioni contro le quali ha instaurato giudizio civile per presunti danni;

Decreta:

Il Consorzio STS Selesistemi è dichiarato decaduto dai benefici concessi ai sensi della legge n. 556/1988 con tutti i conseguenti obblighi convenzionali e legali.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 23 novembre 1995

p. *Il Presidente:* D'ADDIO

96A0533

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1995.

Autorizzazione all'avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI

96A0601

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 1995.

Impegno della somma di L. 72.000.000.000, in conto residui 1994, a favore del Ministero del tesoro, ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la delibera 19 marzo 1992, con la quale il consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale all'art. 1 viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina;

Visto il comma 6 diell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990, con il quale è stabilito che la quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 11 della medesima legge debba affluire all'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la nota n. 17203/III.15.5.1 del 18 dicembre 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale — sulla base della disponibilità della regione Lombardia, per il tramite del presidente del Comitato istituzionale «Valtellina», a destinare la somma di lire 72 miliardi, per le finalità di cui al citato art. 11 della legge n. 102/1990 — comunica il proprio nulla osta;

Vista, altresì, la nota n. DAGL.1/817.Pres.95 del 19 luglio 1995, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/1995, autorizza l'assunzione dell'impegno, per il 1995, della somma di lire 72 miliardi a valere sui residui di stanziamento 1994;

Vista la legge di bilancio n. 539/1993, per l'anno 1994;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1994, l'intera disponibilità di lire 72 miliardi a favore del Ministero del tesoro, capo VI, cap. 1023, art. 1;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 72 miliardi è impegnata a favore del Ministero del tesoro, capo VI, cap. 1023, art. 1, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere di lire 72 miliardi graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0578

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini favorevole alle richieste di modifica del disciplinare di produzione di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli di Luni» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dal sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Luni» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI LUNI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Luni» è riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli di Luni» Rosso è riservata al vino, ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni:

Sangiovese dal 60% al 70%;

Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%.

Possono inoltre concorrere anche altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite del 10% per i vitigni Cabernet.

La denominazione «Colli di Luni» Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni:

Vermentino, minimo 35%;

Trebbiano toscano, dal 25% al 40%.

Possono inoltre concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione «Colli di Luni» Vermentino è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Vermentino. È ammessa la presenza di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per le province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli di Luni» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni:

Provincia di La Spezia:

comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.

Provincia di Massa:

comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine sud della provincia di La Spezia, comune di Ortonovo località Dogana, con la provincia di Massa la linea di delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi a nord circoscrivendo i comuni di Ortonovo a Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309; a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incontrare la s.s. della Cisa dove si interrompe.

Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passarella sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a località Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e, sempre per mulattiera, fino a località Laghi.

Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulattiera si toccano le località Il Prato-Serra-Pianello e, passando a nord di casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulattiera rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice al Cornoviglio toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana.

Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino, successivamente; sempre seguendo tale confine, tocca la località Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.

Da qui si sale, seguendo la s.s. stessa fino al Passo della Foce da dove si imbocca la strada comunale per il monte Parodi che si segue fino al raggiungimento della stradina comunale Sommovigo. Si procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 m che si segue fino all'abitato detto Sommovigo.

Da qui si sale lungo l'impluvio verso l'abitato Nevea finché ci si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi. Da qui si scende lungo la strada comunale che porta all'abitato S. Anna dove, in prossimità della prima casa del nucleo abitato si prende a destra seguendo il valletto che porta all'abitato Toracca Inferiore fino al raggiungimento della curva di livello dei 200 m. Seguendo la curva di livello e passando subito sopra all'abitato Toracca Superiore ci si ricongiunge alla s.s. n. 1 Aurelia.

Da qui, si scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova-Roma fino al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in località Fossamastra.

Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera che scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad Albiano e Ponte Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la strada s.s. n. 62 che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione.

Nalla zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di natura argillosa a spiccata vocazione viticola in comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando a sud-est il fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

In caso di coltura promiscua la resa non dovrà essere superiore a 3 kg/ceppo. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 per il Bianco, di 11 per il Vermentino e per il Rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento così come specificato nei commi precedenti.

Qualora venga superato il suddetto limite del 70% ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui agli articoli 1 e 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Luni» Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

«Colli di Luni» Vermentino:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

«Colli di Luni» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, vinoso;

sapore: asciutto, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Colli di Luni» Rosso prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 gradi e che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 12,5 gradi, e con un estratto secco netto minimo del 22 per mille, dopo un invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui all'art. 5, può portare in etichetta la menzione «Riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona.

È tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacità inferiori od uguali a 25 cl e per le capacità superiori a 100 cl.

Per tutte le tipologie della D.O.C. «Colli di Luni» è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.

96A0544

DECRETO 18 gennaio 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Antimo».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Antimo» corredata dal parere espresso dalla regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1995;

Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata di che trattasi riguardante in particolare l'eliminazione dell'affinamento di due mesi in bottiglia e l'imbottigliamento in zona determinata;

Considerato che il citato Comitato, nella riunione del 16 gennaio 1996, ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SANT'ANTIMO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Siena.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Siena.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.

Per le tipologie «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la qualificazione riserva.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» seguita dalle seguenti specificazioni: «Chardonnay», «Sauvignon», «Pinot Grigio», «Pinot nero», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Siena fino ad un massimo del 15%.

Il vino rosso DOC «Sant'Antimo» può utilizzare in etichetta la qualificazione «Novello», se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini DOC «Sant'Antimo» comprende, in provincia di Siena, la località Sant'Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino. Tale zona così delimitata: seguire il confine comunale in senso antiorario dalla confluenza del torrente Serlate nel fiume Ombrone; discendere l'Ombrone fino al fiume Orcia; salire l'Orcia fino all'incrocio con il torrente Asso; salire il torrente Asso fino al ponte della ferrovia a quota 210 località Podere Mulin del Fiore; seguire la linea ferroviaria fino a Torrenieri all'incrocio della s.s. 2 Cassia, seguire verso nord la s.s. 2 Cassia vecchio tracciato fino al ponte sul torrente Serlate a quota 149; seguire il torrente Serlate fino alla confluenza con il fiume Ombrone.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed ai vini elencati le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto.

I vigneti iscritti agli albi dei vini «Brunello di Montalcino» e «Rosso di Montalcino» sono utilizzabili, qualora rientranti nella zona sopra descritta, anche per produrre vino «Sant'Antimo» Rosso, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dai relativi disciplinari di produzione dei vini «Brunello di Montalcino» e «Rosso di Montalcino».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini doc «Sant'Antimo» devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sottoelencati:

altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno durante il periodo estivo.

La quantità massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

Vino	Prod. max. (q.li uva/ettaro)	Resa max. (hl. di vino)
Sant'Antimo Bianco	90	63
Sant'Antimo Chardonnay	90	63
Sant'Antimo Sauvignon	90	63
Sant'Antimo Pinot Grigio	90	63
Sant'Antimo Rosso	90	63
Sant'Antimo Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice	90	31,5
Sant'Antimo Cabernet Sauvignon	80	56
Sant'Antimo Merlot	80	56
Sant'Antimo Pinot Nero	80	56

La resa massima uva/ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata ai suddetti limiti attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Qualora superi detto limite tutta la produzione non avrà diritto alla DOC «Sant'Antimo».

Per la produzione della tipologia Novello le uve a bacca rossa destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5%.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Bianco e «Sant'Antimo» Rosso, possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatte alla competente Camera di commercio e se corrisponde la composizione ampelografica.

Per le tipologie «Vin Santo» e «Vin Santo Occhio di Pernice» la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini «Sant'Antimo» Bianco e «Sant'Antimo» Rosso.

Per la produzione del vino a doc «Sant'Antimo» le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare alle tipologie di vino sottospecificate i titoli alcolometrici volumici minimi naturali a fianco di ciascuna indicati:

Sant'Antimo Bianco, 11%;

Sant'Antimo Chardonnay, 11%;

Sant'Antimo Sauvignon, 11%;

Sant'Antimo Pinot Grigio, 11%;

Sant'Antimo Rosso, 11,5%;

Sant'Antimo Cabernet Sauvignon, 11,5%;

Sant'Antimo Merlot, 11,5%;

Sant'Antimo Pinot Nero, 11,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione dei vini doc «Sant'Antimo» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento delle tipologie di vini «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;

l'immissione al consumo del «Sant'Antimo» Vin Santo e del «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Sant'Antimo» Vin Santo e del «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice con la qualificazione riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

Per la produzione della sola tipologia del vino a doc «Sant'Antimo» Rosso è previsto, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione, il passaggio dal «Brunello di Montalcino» e dal «Rosso di Montalcino», ferme restando comunque le rese del prodotto dal quale il vino proviene.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Siena.

Art. 6.

I vini doc «Sant'Antimo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie.

«Sant'Antimo» Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Sant'Antimo» Rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: sapido, armonico, a volte austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo riserva

colore: da paglierino dorato, fino all'ambrato intenso;
odore: etereo intenso, caratteristico;
sapore: armonico vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco: almeno il 14% svolto e un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;
acidità volatile massima: 1,6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice riserva:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;
acidità totale minima 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Sant'Antimo» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Sant'Antimo» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Sant'Antimo» Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Sant'Antimo» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Sant'Antimo» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato, con ricordi di frutta;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Sant'Antimo» Pinot Nero:

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Sant'Antimo» Novello:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato, fresco, con ricordo dell'uva appena spremuta;
sapore: leggero, gradevole, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Art. 7.

I vini doc «Sant'Antimo» se immessi in commercio in contenitori di capacità inferiore a litri cinque non possono essere confezionati in recipienti diversi dalle bottiglie di vetro chiuse con tappi di sughero.

I vini doc «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,75 litri.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle confezioni contenenti il vino doc «Sant'Antimo» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Sant'Antimo», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, indicazioni di vigneti, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, aree, fattorie e località, dalle quali effettivamente provengono le uve.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Sant'Antimo», seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento con la denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza.

96A0545

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Vista la delibera del 4 agosto 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica degli articoli 6, 7 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 7 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

Comma 1.

Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il vice presidente;

il comitato di gestione;

il collegio dei revisori.

Art. 7.

(Omissis).

Comma 8.

I membri designati dai comuni vengono prescelti fra soggetti particolarmente *qualificati nel settore dell'istruzione e nelle attività amministrative e tra coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza ed esperienza o abbiano* acquisito speciali meriti nei settori della cultura e dell'arte.

Comma 9.

I membri designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Teramo vengono prescelti tra soggetti rappresentativi delle diverse *categorie economiche e produttive* della provincia.

Comma 10.

I membri designati dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane vengono prescelti tra soggetti particolarmente qualificati nelle professioni e nelle *attività bancarie e finanziarie.*

Comma 11.

Il consiglio di amministrazione è composto in modo da assicurare la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione. Al fine di consentirne la copertura, segnala agli enti competenti eventuali carenze nella composizione del consiglio di amministrazione con la prescrizione che le designazioni di cui ai precedenti commi vanno effettuate scegliendo tra soggetti particolarmente qualificati per avere maturato un'adeguata competenza ed esperienza o per avere acquisito particolari meriti nello specifico settore.

Comma 12.

Le designazioni di cui ai precedenti commi: ... —*(Omissis).*

Art. 16.

(Omissis).

Comma 2.

Il collegio dei revisori si compone di tre membri. Di essi, due sono nominati dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane; il terzo, a turno, *seguendo l'ordine del presente comma, dai consigli direttivi dell'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Teramo e del collegio dei ragionieri e dei periti commerciali di Teramo, i quali opereranno la scelta tra i membri degli stessi consigli direttivi. Qualora non si provveda nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione da parte della Fondazione della imminente scadenza, la nomina, seguendo l'ordine sopra indicato, verrà effettuata dall'ACRI, sempre tra gli iscritti dell'Ordine o del collegio interessato residenti nel territorio della provincia di Teramo.*

Comma 3.

I revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Omissis).

96A0603

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 gennaio 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1995, concernente lo scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale IPAS e la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli Istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1986 e 6 marzo 1989 di scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale ANLA e IPLAS e di nomina del commissario liquidatore per un periodo rispettivamente di mesi 3 e anni 1;

Visti i decreti ministeriali con cui, in relazione alle risultanze della procedura di liquidazione e fino alla chiusura della stessa si è nuovamente conferito o prorogato il mandato di commissario liquidatore degli Istituti in epigrafe;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1995 che dispone lo scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale IPAS e la nomina per un periodo di anni uno del commissario liquidatore;

Visto il parere n. 158 del Consiglio di Stato, sez. II, adunanza 13 marzo 1991, che definisce il carattere sanzionatorio del potere/dovere del Ministro del lavoro di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, lo scioglimento d'autorità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che non siano più, per qualsiasi motivo in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e di nominare un commissario liquidatore;

Vista, altresì, la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 766 in data 29 aprile 1988 e 2105 in data 7 giugno 1989 e della pretura di Roma n. 9351 in data 17 luglio 1992, con cui la magistratura di merito ha confermato nella fattispecie l'applicabilità per la liquidazione del patrimonio degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché degli articoli 201 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Vista, altresì, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III n. 2105 del 7 giugno 1989 che, confermando il suddetto orientamento, limita i compiti del commissario *ad acta* per l'esecuzione del giudicato amministrativo alle sole quantificazioni dei crediti spettanti ed alla notificazione degli stessi al commissario liquidatore per la loro soddisfazione nell'ambito delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerato il carattere meramente sollecitatorio del termine di durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995 come di seguito;

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, è integrato dai seguenti ulteriori tre articoli:

«Art. 3.

Alla procedura di liquidazione si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.

Ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono nominati, per la durata di un anno dalla data stessa, membri del comitato di sorveglianza della liquidazione i signori dott. Carmelo Barbagallo, con funzioni di presidente del comitato, dott.ssa Anna La Rocca, dott. Giovanni Timpanaro.

Art. 5.

Ai suddetti membri, per la durata dell'incarico, spetta il compenso forfettario annuo lordo di L. 1.800.000 e un gettone di presenza di L. 180.000, più il rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori.

Il presidente del comitato di sorveglianza ha diritto alla maggiorazione di un quinto del compenso annuo e del gettone di presenza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di una baita da parte del sig. Mazzoleni Carlo. (Deliberazione n. VI/5524).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione della aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio pervenuta in data 5 settembre 1995, prot. n. 40566 ad integrazione della domanda di autorizzazione presentata alla giunta regionale in data 27 giugno 1995, prot. n. 31366, dal sig. Mazzoleni Carlo per la ristrutturazione della baita in località Andossi su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappale 23, foglio 47 (per la sola parte oggetto delle opere), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella conservazione del patrimonio edilizio montano;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 11 agosto 1995, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale 23, foglio 47 (per la sola parte oggetto delle opere), dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso alla stazione di valle della seggiovia quadriposto «Fontane - Vetta» da parte della società S.I.T.A.S. S.p.a. (Deliberazione n. VI/5525).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 3 ottobre 1995, prot. n. 44551, dalla società S.I.T.A.S. S.p.a. per la realizzazione di una strada di accesso alla stazione di valle della seggiovia quadriposto «Fontane - Vetta» su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 36, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella valorizzazione delle potenzialità turistice e socio economiche di Livigno;

Vista la delibera comunale espressa in data 4 maggio 1995, n. 61, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali

rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 36, foglio 26, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di risanamento igienico-conservativo fabbricato rurale da parte della sig.ra Robustelli Delfina. (Deliberazione n. VI/5526).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 10 ottobre 1995, prot. n. 45646, dalla sig.ra Robustelli Delfina per la realizzazione di opere di risanamento igienico-conservativo fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 667, foglio 32, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi,

quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel favorire la manutenzione del territorio e la conservazione dei valori culturali ed economici tradizionali della Val Grosina;

Vista la delibera comunale espressa in data 19 maggio 1995, n. 16, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale 667, foglio n. 32, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0638

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi puntuali sulle opere d'arte della strada per Fraciscio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/5533).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 14 settembre 1995, prot. n. 41764, dal comune di Campodolcino per la realizzazione di sistemazione opere d'arte, strada per Fraciscio su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappale strada comunale, foglio 39, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella messa in sicurezza e nel miglioramento della viabilità comunale per la frazione Fraciscio;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 10 agosto 1995, n. 2884 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappale strada comunale, foglio 39, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di riferimenti topografici da parte dell'A.E.M. (Deliberazione n. VI/5536).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 4 ottobre 1995, prot. n. 44765, dall'A.E.M. per la realizzazione di un impianto di riferimenti topografici su un'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 69, 68, foglio 68, mappali 3, 4, foglio 76 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel monitoraggio di eventuali movimenti franosi che potrebbero interessare la strada di servizio degli impianti A.E.M. in Val Viola;

Vista la delibera comunale espressa in data 23 agosto 1995, n. 186, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 69, 68, foglio 68, mappali 3, 4, foglio 76 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0634

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Osmate dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della «Cascina al Monte» da parte della sig.ra Ribolzi Lucia. (Deliberazione n. VI/5539).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992; con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 24 luglio 1995, prot. n. 35116, dalla sig.ra Ribolzi Lucia per la ristrutturazione edilizia «Cascina al Monte» su un'area ubicata nel comune di Osmate (Varese), mappali 249, 181, 247, 604, 250, 257, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella salvaguardia dell'ambiente e delle valenze sociali mirate al recupero della memoria collettiva;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 5 ottobre 1995, n. 2803, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Osmate (Varese), mappali 249, 181, 247, 604, 250, 257, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° dicembre 1995

Il segretario: MIGLIO

96A0635

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 141 - titolo VIII - relativo al corso di laurea in scienze geologiche - viene inserito il seguente indirizzo, con le discipline in esso contenute:

C) INDIRIZZO IDROGEOLOGIA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Discipline caratterizzanti:

1) prospezioni geofisiche;

2) idrogeologia;

3) geologia tecnica;

4) idrogeologia applicata;

5) geologia ambientale.

Discipline facoltative:

1) geologia strutturale;

2) complementi di geologia applicata;

3) analisi mineralogiche;

4) petrografia applicata;

5) geochimica applicata;

6) geologia regionale;

7) fotogeologia;

8) sedimentologia.

Discipline facoltative attinte da altre facoltà:

1) geopedologia;

2) idrologia;

3) idraulica agraria;

4) sistemazione dei bacini idrografici;

5) tecnica della bonifica;

6) gestione delle risorse idriche.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 gennaio 1996

Il rettore

96A0547

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 3 febbraio 1989 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di magistero nelle riunioni del 4 aprile 1995 e del 13 giugno 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 19 giugno 1995 e dal consiglio di amministrazione riunione del 20 giugno 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 132, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere - Facoltà di magistero, viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

4. CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 132. - Titolo d'ammissione: diploma di studi di scuola secondaria superiore secondo le norme vigenti.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere, della durata di quattro anni, si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Lo studente dovrà scegliere almeno due lingue e letterature straniere, delle quali sceglierà la prima per quattro anni (quadriennale) e la seconda per tre anni (triennale).

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea può altresì prevedere uno sbarramento fra il primo e il secondo biennio.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere appartenenti a quattordici aree didattiche, ciascuna delle quali comprende uno o più discipline omogenee, sono i seguenti:

a) Area delle lingue straniere:

a.1) Francese:

L16A Lingua e letteratura francese;

L16A Letteratura francese medievale (*) (scienze filologiche);

L16A Letteratura francese moderna e contemporanea;

L16A Letterature francofone;

L16B Lingua francese (*) (scienze glottodidattiche);

L16B Linguistica francese (*) (scienze filologiche);

L16B Storia della lingua francese (*) (scienze filologiche).

a.2) Inglese:

L18A Lingua e letteratura inglese;

L18A Letteratura inglese medievale (*) (scienze filologiche);

L18A Letteratura inglese del Rinascimento (*) (scienze filologiche);

L18A Letteratura inglese moderna e contemporanea;

L18B Lingue e letterature anglo-americane;

L18A Letteratura anglo-irlandese;

L18A Letteratura dei Paesi di lingua inglese;

L18C Lingua inglese (*) (scienze glottodidattiche);

L18C Linguistica inglese (*) (scienze filologiche);

L18C Storia della lingua inglese (*) (scienze filologiche);

L18A Storia della critica letteraria inglese;

L18A Storia della cultura inglese (*) (scienze storico-culturali);

L18B Storia del teatro nord-americano (*) (scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

a.3) Russo:

L21B Lingua e letteratura russa;

L21B Lingua russa (*) (scienze glottodidattiche);

L21B Storia della lingua russa (*) (scienze filologiche);

L21B Letteratura russa contemporanea.

a.4) Spagnolo:

L17A Lingua e letteratura spagnola;

L17A Letteratura spagnola moderna e contemporanea;

L17B Lingue e letterature ispano-americane;

L17C Lingua spagnola (*) (scienze glottodidattiche);

L17C Linguistica spagnola (*) (scienze filologiche);

L17C Storia della lingua spagnola (*) (scienze filologiche);

L10B Lingua e letteratura catalana.

a.5) Tedesco:

L19A Lingua e letteratura tedesca;

L19A Letteratura tedesca medievale (*) (scienze filologiche);

L19A Letteratura tedesca moderna e contemporanea;

L19B Lingua tedesca (*) (scienze glottodidattiche);

L19B Linguistica tedesca (*) (scienze filologiche);

L19B Storia della lingua tedesca (*) (scienze filologiche);

L19A Storia del teatro tedesco (*) (scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

a.6) Portoghese:

L17D Lingua e letteratura portoghese.

a.7) Neogreco:

L06E Lingua e letteratura neogreca:

b) Italianistica:

L12A Letteratura italiana;

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12B Letteratura italiana contemporanea;

L12A Letteratura teatrale italiana (*) (scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

L11A Dialettologia italiana (*) (scienze del linguaggio);

L11B Filologia italiana (*) (scienze filologiche);

L11B Filologia e critica dantesca (*) (scienze filologiche);

L11A Grammatica italiana (*) (scienze glottodidattiche);

L11A Linguistica italiana (*) (scienze filologiche);

L11A Storia della lingua italiana (*) (scienze filologiche);

L11A Stilistica e metrica italiana (*) (scienze della letteratura).

c) Scienze del linguaggio:

L11A Dialettologia italiana (*) (italianistica);

L09A Glottologia;

L09A Semantica e lessicologia;

L09A Linguistica generale;

L10D Linguistica romanza;

Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa (*) (scienze della comunicazione);

M07E Filosofia del linguaggio (*) (scienze filosofiche);

M10A Psicolinguistica (*) (scienze dell'educazione);

L09A Sociolinguistica (*) (scienze dell'educazione).

d) Scienze glottodidattiche:

L16B Lingua francese (*) (francese);

L18C Lingua inglese (*) (inglese);

L21B Lingua russa (*) (russo);

L17C Lingua spagnola (*) (spagnolo);

L19B Lingua tedesca (*) (tedesco);

L11A Lingua italiana;

L11A Grammatica italiana (*) (italianistica);

L09H Didattica delle lingue straniere moderne;

L09H Didattica della lingua italiana.

e) Scienze dell'educazione:

N09X Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

M09C Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;

M09B Storia dell'educazione (*) (scienze storiche);

M09B Educazione comparata;

M09A Educazione degli adulti;

M09C Didattica generale;

M09A Pedagogia generale;

M09E Pedagogia speciale;

M09A Psicopedagogia;

M10A Psicologia generale;

M10A Psicologia cognitiva;

M11A Psicologia dello sviluppo cognitivo;

M11A Psicologia dello sviluppo;

M11C Psicologia del lavoro;

M11D Psicologia dinamica;

M10B Psicologia fisiologica;

M11B Psicologia sociale;

M10A Psicolinguistica (*) (scienze del linguaggio);

M10C Psicometria;

M08E Storia della psicologia;

Q05B Sociologia dell'educazione;

L09A Sociolinguistica (*) (scienze del linguaggio);

Q05B Sociologia dei processi culturali.

f) Scienze geografiche:

M06A Geografia;

M06B Geografia politica ed economica;

M06A Geografia regionale;

M06A Geografia umana;

M06B Geografia applicata;

M06A Storia della geografia e delle esplorazioni;

M06A Cartografia.

g) Scienze filosofiche:

M07A Filosofia teoretica;

M07E Filosofia del linguaggio (*) (scienze del linguaggio);

M07B Filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07D Estetica musicale (*) (scienze dell'arte, della musica dello spettacolo);

M07B Logica;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08A Storia della filosofia del Rinascimento;

M08A Storia della filosofia moderna;

M08A Storia della filosofia contemporanea;

M07D Storia dell'estetica moderna;

h) Lingue e culture classiche:

L06C Lingua e civiltà greca (*) (scienze filologiche);

L07A Letteratura latina;

L07A Grammatica latina;

L08A Filologia classica (*) (scienze filologiche);

L07A Filologia latina (*) (scienze filologiche);

L07B Filologia umanistica (*) (scienze filologiche);

L07B Letteratura latina medievale (*) (scienze della letteratura);

L08B Letteratura cristiana antica (*) (scienze filologiche);

L07A Storia della lingua latina (*) (scienze filologiche);

L07B Letteratura latina medievale (*) (scienze filologiche);

L08A Storia della filologia e della tradizione classica (*) (scienze filologiche);

L06B Storia della civiltà minoico-micenea;

M01X Esegesi delle fonti storiche medievali (*) (scienze storiche);

L03A Etruscologia ed archeologia italica (*) (scienze storiche);

L02A Antichità greche (*) (scienze storiche);

L06D Storia bizantina (*) (scienze storiche);

M03A Religioni del mondo classico;

i) Scienze dell'arte, della musica, dello spettacolo:

L27B Estetica musicale (*) (scienze filosofiche);

L12A Letteratura teatrale italiana (*) (italianistica);

L26A Metodologia e critica dello spettacolo;

L26A Teoria e storia della scenografia;

L26A Semiologia dello spettacolo (*) (scienze della comunicazione);

Q05B Sociologia dell'arte e della letteratura (*) (scienze storico-culturali);

L26B Storia del cinema italiano;

L26B Storia e critica del cinema;

L26B Storia delle teoriche del cinema;

L27B Storia del melodramma;

L25D Storia della critica d'arte;

L27A Storia della musica medievale e rinascimentale;

L27B Storia della musica moderna e contemporanea;

H12X Storia dell'architettura;

L25A Storia dell'arte medievale;

L25B Storia dell'arte moderna;

L25C Storia dell'arte contemporanea;

L26A Storia del teatro e dello spettacolo;

L18B Storia del teatro nord-americano (*) (inglese);

L19A Storia del teatro tedesco (*) (tedesco);

j) Scienze filologiche:

L08A Filologia classica (*) (lingue e culture classiche);

L20A Filologia germanica;

L11B Filologia italiana (*) (italianistica);

L07A Filologia latina (*) (lingue e culture classiche);

L10A Filologia romanza;

L21A Filologia slava;

L07B Filologia umanistica (*) (lingue e culture classiche);

L11B Filologia e critica dantesca (*) (italianistica);

L07B Letteratura latina medievale (*) (lingue e culture classiche);

L06C Lingua e civiltà greca (*) (lingue e culture classiche);

L16B Linguistica francese (*) (francese);

L18C Linguistica inglese (*) (inglese);

L11A Linguistica italiana (*) (italianistica);

L17C Linguistica spagnola (*) (spagnolo);

L19B Linguistica tedesca (*) (tedesco);

L08A Storia della filologia e della tradizione classica (*) (lingue e culture classiche);

L11A Storia della lingua italiana (*) (italianistica);

L07A Storia della lingua latina (*) (lingue e culture classiche);

L16B Storia della lingua francese (*) (francese);

L18C Storia della lingua inglese (*) (inglese);

L21B Storia della lingua russa (*) (russo);

L17C Storia della lingua spagnola (*) (spagnolo);

L19B Storia della lingua tedesca (*) (tedesco);

L16A Letteratura francese medievale (*) (francese);

L18A Letteratura inglese medievale (*) (inglese);

L18A Letteratura inglese del Rinascimento (*) (inglese);

L19A Letteratura tedesca medievale (*) (tedesco);

L08B Letteratura cristiana antica (*) (lingue e culture classiche);

M12A Archivistica;

M13X Bibliografia e Biblioteconomia;

M12B Codicologia;

M12B Paleografia latina;

M12B Diplomatica;

L10A Filologia gallo-romanza;

L10A Filologia ibero-romanza;

L10A Letteratura provenzale (*) (scienze della letteratura);

k) Scienze storiche (*) /tutte queste discipline afferiscono anche all'area l) - Scienze storico-culturali eccetto le discipline qui già provviste di asterisco:

L02A Antichità greche (*) (lingue e culture classiche);

M01X Esegesi delle fonti storiche medievali (*) (lingue e culture classiche);

L02B Storia romana;

M01X Storia medioevale;

L06D Storia bizantina (*) (lingue e culture classiche);

M01X Storia di una regione nel medioevo;

M02A Storia moderna;

M03C Storia del cristianesimo antico;

M04X Storia del Risorgimento;

M04X Storia contemporanea;

M01X Storia economica e sociale del medioevo;

L03D Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;

M04X Storia dell'agricoltura;

L02B Storia della storiografia antica;

M01X Storia della storiografia medievale;

M02A Storia della storiografia moderna;

M04X Storia della storiografia contemporanea;

M08E Storia della scienza;

Q06A Storia dell'Africa;

Q06B Storia moderna e contemporanea dell'Asia;

M09B Storia dell'educazione (*) (scienze dell'educazione);

M02A Storia dell'Europa;

M01X Storia dell'Europa medievale;

M02B Storia dell'Europa orientale;

P01D Storia dell'analisi economica;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q01C Storia delle istituzioni politiche e sociali;

M05X Storia delle tradizioni popolari;

M04X Storia del movimento contadino;

M04X Storia dei movimenti e dei partiti politici;

P03X Storia delle relazioni economiche internazionali;

M04X Storia di una regione italiana;

M09C Didattica generale;

L03A Etruscologia ed archeologia italica (*) (lingue e culture classiche);

M01X Antichità ed istituzioni medievali;

M01X Metodologia della ricerca storica;

l) Scienze storico-culturali /tutte le discipline dell'area *k)* - Scienze storiche, eccetto le discipline qui già provviste di asterisco:

M05X Antropologia culturale;

K05B Informatica generale (*) (scienze della comunicazione);

Q05A Metodologia delle scienze sociali;

H10C Museografia;

Q05A Sociologia;

Q05B Sociologia dell'arte e della letteratura (*) (scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

Q05B Sociologia dell'educazione (*) (scienze dell'educazione);

Q05C Sociologia del lavoro;

Q05C Sociologia dell'organizzazione;

Q05B Sociologia dei processi culturali;

Q05C Sociologia industriale;

Q05E Sociologia politica;

Q05D Sociologia urbana e rurale;

S01A Statistica;

L18A Storia della cultura inglese (*) (inglese);

Q05A Storia del pensiero sociologico;

m) Scienze della letteratura:

L07B Letteratura latina medievale (*) (lingue e culture classiche);

L12C Metodologia e storia della critica letteraria;

L08B Letteratura cristiana antica (*) (lingue e culture classiche);

L12E Letteratura umanistica;

M09D Letteratura per l'infanzia;

L11A Stilistica e metrica italiana (*) (italianistica);

L12D Storia comparata delle letterature europee;

L12C Storia della critica e della storiografia letteraria;

L10A Letteratura provenzale (*) (scienze filologiche);

n) Scienze della comunicazione:

Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa (*) (scienze del linguaggio);

K05B Informatica generale (*) (scienze storico-culturali);

L26A Semiologia dello spettacolo (*) (scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco, riferendosi a campi scientifici diversi, risultano inclusi in due distinte aree didattiche (la seconda area di pertinenza è specificata tra parentesi).

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua:

letteratura italiana a cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e della letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte della musica e dello spettacolo:

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e della letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. Lo studente dovrà scegliere la tesi di laurea all'interno dell'indirizzo di specializzazione e su un argomento pertinente alla civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 gennaio 1996

Il rettore: DIANZANI

96A0550

DECRETO RETTORALE 17 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria nella riunione del 25 gennaio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 20 febbraio 1995 e dal consiglio di amministrazione riunione del 21 febbraio 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 giugno 1995;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 19 settembre 1995, 20 novembre 1995 e 21 novembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella sezione XVI - facoltà di medicina veterinaria, i raggruppamenti disciplinari indicati nell'ordinamento degli studi del corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento gestione e protezione della fauna vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 327 *(Articolazioni del diploma universitario in produzioni animali).*

AREA 1 - Raggruppamenti disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05B, K05A, S01A.

AREA 2 - Raggruppamenti disciplinari: B01A, B01B.

AREA 3 - Raggruppamenti disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, E05A, G07A, E05B.

AREA 4 - Raggruppamenti disciplinari: E05A, E04B, G07A, E05B.

AREA 5 - Raggruppamenti disciplinari: E11X, E02C, E02A, G09A, V30A, V30B.

AREA 6 - Raggruppamenti disciplinari: G01X, P01A.

AREA 7 - Raggruppamenti disciplinari: G02A, G02B, G02C.

AREA 8 - Raggruppamenti disciplinari: G08B, V31B, V32A.

AREA 9 - Raggruppamenti disciplinari: G08A, V31B.

AREA 10 - Raggruppamenti disciplinari: G05A, G05B, G05C.

AREA 11 - Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 12 - Raggruppamenti disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B.

Art. 328 *(Formazione professionale specifica - 650 ore - Orientamento: gestione protezione della fauna).*

AREA 13 - Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32A, V32B, V34B.

AREA 14 - Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32A, V32B, V34B.

AREA 15 - Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V30B.

AREA 16 - Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31A, V30A.

AREA 17 - Raggruppamento disciplinare: V33A.

AREA 18 - Raggruppamenti disciplinari: V31A, V32B, V32A, V33B.

AREA 19 - Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32B, V32A, V33A, V34A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 gennaio 1996

Il rettore: DIANZANI

96A0549

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo nelle rispettive sedute del 18 luglio 1995 e 20 luglio 1994;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

1. È soppressa la scuola diretta a fini speciali in assistenza nefrologica e tecniche dialitiche. Verrà, comunque, consentito, agli studenti già iscritti alla predetta scuola, il completamento del corso di studi previsto.

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, è modificato come segue:

all'art. 97, recante l'elenco delle scuole dirette a fini speciali; è soppressa la scuola in oggetto; sono altresì soppressi gli articoli dal n. 116 al n. 122, recanti l'ordinamento della suindicata scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 gennaio 1996

Il rettore: CRESCENTI

96A0548

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 16 dicembre 1995, n. **559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95.**

Regime giuridico della balestra (legge 18 aprile 1975, n. 110; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Ministero di grazia e giustizia

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al commissario del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

La Corte suprema di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla collocazione giuridica della balestra (strumento notoriamente composto da un arco montato su un fusto e posto in tensione per il lancio, con dispositivo meccanico, di dardi), pervenendo a due soluzioni invero divergenti: l'una che considera il predetto strumento come «arma impropria» - sentenza n. 7494 del 1° luglio 1994 - l'altra come «arma propria» - sentenza n.11227 del 9 novembre 1994.

In particolare, con la citata sentenza del luglio 1994, il Consesso ha stabilito, contrariamente all'indirizzo seguito in precedenza, che il predetto strumento con la rispettiva dotazione di dardi non è classificabile come arma bianca propria ai sensi degli articoli 585, secondo comma, n. 1, codice penale, 704, n. 1, codice penale e 30, n. 1, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti esso non sarebbe più naturalmente destinato all'offesa della persona, ma costituirebbe uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere di cui è vietato il porto fuori della propria abitazione (o delle sue appartenenze) senza giustificato motivo (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 110/1975 e 45 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

La Corte suprema ha sostanzialmente modificato il suo precedente orientamento — sin qui seguito da questo Dicastero — che classificava la balestra come arma bianca propria. Il collegio è pervenuto a tale soluzione innovativa assegnando decisivo rilievo alla destinazione

fisiologica della balestra nel presente periodo storico (individuata esclusivamente in quella sportiva) e in aderenza ad un'attualizzazione del concetto normativo di «destinazione naturale all'offesa della persona» piuttosto che alle caratteristiche costruttive e strutturali e all'oggettiva potenzialità offensiva, su cui aveva, invece, basato le sue precedenti pronunzie.

Per la Cassazione, infatti, l'attuale destinazione naturale della balestra «non è più da tempo quella di recare offesa ad esseri umani», ma di impiego per le attività agonistiche, seppure «tuttora è indubbiamente dotata di elevata potenzialità lesiva per le sue caratteristiche strutturali e per la sua efficenza e precisione balistica». Tuttavia, rileva la Suprema Corte, la balestra è uno strumento «notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno».

Con la sentenza del novembre '94 la Corte ha nuovamente cambiato indirizzo stabilendo che il porto abusivo della balestra configura la contravvenzione di cui all'art. 699 del codice penale.

La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi è stata sentita in sede consultiva sulla tematica. Il predetto consesso ha tenuto conto di oggettivi accertamenti tecnici su alcuni prototipi di balestre; della valutazione e comparazione dei parametri dimensionali e di potenzialità balistica (propri ai diversi modelli di balestre attualmente commercializzate) con quelli degli archi moderni e delle armi da sparo di piccolo calibro; dell'attuale collocazione giuridica dei predetti strumenti prevista dalla normativa europea ed ha pertanto espresso il parere di escludere dal novero delle armi proprie le balestre moderne di qualsiasi dimensione che, alla stregua degli archi, sono da ricomprendere tra gli strumenti sportivi dei quali è consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo.

Tali strumenti, ha rilevato la commissione, hanno, fra l'altro, la medesima natura (armi improprie) dei fucili da pesca subacquea, esclusi espressamente dalla legge n. 110/1975 dalla categoria delle armi comuni da sparo e di quegli strumenti disciplinati dall'art. 45 del regolamento dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, come strumenti ad uso sportivo).

Ciò premesso, nel rilevare l'opportunità dell'adeguamento ai predetti orientamenti e pareri, con riferimento in particolare alla già citata sentenza n. 7494, le circolari al riguardo precedentemente emanate (n. 559/C.22590-10179(17) del 16 gennaio 1992, pari numero del 22 aprile 1992 e 8 maggio 1993) — sono da ritenere superate fatte salve le disposizioni in esse previste per le balestre del tipo ornamentale e per quelle usate nelle manifestazioni folkloristiche. Pertanto, le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerate nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, secondo comma, della legge n. 110/1975, e 45, secondo comma del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si rappresenta inoltre che:

1) Le balestre, rientrando tra le armi improprie con destinazione prevalentemente sportiva, potranno essere legittimamente trasportate o portate, con giustificato motivo, fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa. Pertanto, sarà considerato giustificato il trasporto e il porto in quelle circostanze riconducibili, ad esempio ad attività di allenamento o di partecipazione a manifestazioni agonistiche previste dal calendario delle federazioni sportive del settore o a manifestazioni folkloristiche altresì ufficialmente previste, ovvero ad esigenze per riparazione e controllo dell'attrezzo.

Saranno considerate legittime le attività sportive svolte all'interno di campi di tiro attrezzati, aperti o chiusi, predisposti in maniera palese e opportunamente strutturati in conformità ai regolamenti sportivi e in ottemperanza alle prescrizioni di pubblica sicurezza. Sarà considerato non giustificativo del porto qualsiasi «atteggiamento venatorio» (al riguardo si rammenta il divieto in tal senso previsto dall'art. 21 della legge n. 157/1992);

2) Il trasporto e porto della balestra, al di fuori dell'abitazione e dei campi di tiro ufficiali, potrà effettuarsi esclusivamente con l'attrezzo sportivo scarico ed all'interno di apposita custodia;

3) Le balestre potranno impiegare esclusivamente dardi del tipo approvato per il solo tiro sportivo e non dovranno essere corredate di sistemi che permettono di raddoppiare il numero dei colpi o comunque alterarne i parametri di potenzialità previsti per la pratica sportiva;

4) Le punte dei dardi a corredo della balestra dovranno essere esclusivamente a «profilo ogivale ordinario» per il tiro sportivo con le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni sportive (sono vietate quelle a lame fisse o retrattili, ad arpione o di altra tipologia).

Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni e categorie del settore.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente ed in particolare delle innovazioni introdotte nel regime autorizzatorio in materia si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

96A0606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 510, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 510, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1995.

96A0642

Mancata conversione del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 511, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario».

Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 511, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1995.

96A0643

Mancata conversione del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 512, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 512, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1995.

96A0644

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1996:

La Rosa Nicolò, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beretta Anguissola Alessandro, notaio residente nel comune di Greve in Chianti, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Narciso Ernesto, notaio residente nel comune di Brindisi, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Di Bella Mario, notaio residente nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santa Lucia del Mela, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fazio Antonino, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Sant'Angelo di Brolo, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Nastri Michele, notaio residente nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Ercolano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Petrillo Enrica, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Lauro Agostino, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Olivieri Tommaso, notaio residente nel comune di Sant'Antonio Abate, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Franco, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Abano Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Aponte Sabina, notaio residente nel comune di Manoppello, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Melfi, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Barone Roberto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Nichelino, distretto notarile di Torino, con l'anzidetta condizione;

Cauchi Patrizia, notaio residente nel comune di Avigliana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

D'Urso Antonio, notaio residente nel comune di Treviso, è trasferito nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1996 il decreto ministeriale 20 gennaio 1996 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Aponte Sabina, alla sede di Melfi, distretto notarile di Potenza.

96A0584

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sospensione dell'applicazione, nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), dell'accordo mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la ex-Repubblica socialista federativa jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

Il giorno 9 gennaio 1996 il Governo della Repubblica italiana ha comunicato alle competenti autorità della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) la decisione di sospendere temporaneamente, con decorrenza immediata, l'efficacia dell'accordo mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la ex-Repubblica socialista federativa jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983 ed entrato in vigore il 3 giugno 1985, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 13 dicembre 1984, n. 971, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985.

In base a quanto sopra riportato, l'accordo cessa di essere applicato a partire dal giorno 9 gennaio 1996.

96A0583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 18 maggio 1990.

Il giorno 6 maggio 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 18 maggio 1990.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore in data 6 maggio 1994.

96A0582

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 gennaio 1996

Dollaro USA	1599,81
ECU	1968,57
Marco tedesco	1072,98
Franco francese	312,37
Lira sterlina	2409,31
Fiorino olandese	958,03
Franco belga	52,188
Peseta spagnola	12,726
Corona danese	277,29
Lira irlandese	2496,02
Dracma greca	6,491
Escudo portoghese	10,353
Dollaro canadese	1156,60
Yen giapponese	14,942
Franco svizzero	1315,53
Scellino austriaco	152,60
Corona norvegese	245,14
Corona svedese	230,18
Marco finlandese	350,84
Dollaro australiano	1190,58

96A0684

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Arzignano

Con decreto 4 luglio 1995, n. TA-151/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo roggiale, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappali n. 827 di mq 23 e n. 830 di mq 28, ed al foglio n. 13, mappale n. 580 di mq 100, per una superficie complessiva di Ha 0.01.51, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 gennaio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

96A0616

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1994, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto ministeriale n. 1793 del 9 gennaio 1996, vistato e annotato dalla ragioneria centrale presso questo Ministero al n. 23 del registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa, in data 12 gennaio 1996, in ottemperenza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1994 è stato stabilito in + 14,096.

96A0617

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Cancellazione dell'Associazione mandorlicoltori interprovinciale - AMIN, in Carovigno, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1995, n. 9594473, è stata cancellata l'Associazione mandorlicoltori interprovinciale - AMIN, con sede in Carovigno (Brindisi), in quanto la suddetta non svolgeva più attività di commercializzazione.

La predetta associazione è cancellata dal n. 2 dell'elenco nazionale di produttori frutta in guscio e/o carrube e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0585

Cancellazione dell'Associazione di zona tra mandorlicoltori delle province di Brindisi e di Lecce «Assomandorle» dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale del 26 settembre 1995, n. 9594472, è stata cancellata l'Associazione di zona tra mandorlicoltori delle province di Brindisi e di Lecce «Assomandorle» di San Pietro in Vernotico (Brindisi), in quanto la suddetta non svolgeva più attività di commercializzazione.

La predetta associazione è cancellata dal n. 11 dell'elenco nazionale di produttori frutta in guscio e/o carrube e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0586

Cancellazione dell'associazione «AMPOA - Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - Soc. coop.va a r.l.», in Messina, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1995, n. 9595983, è stata cancellata l'associazione «AMPOA - Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Messina, in quanto è stato rilevato che la predetta associazione non ha svolto più alcuna attività statutaria dalla campagna 1991/1992.

La predetta associazione è cancellata dal n. 72 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0587

Cancellazione dell'associazione «CIPA - Consorzio interassociativo produttori agrumi - Soc. coop. a r.l.», in Lentini, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1995, n. 9595975, è stata cancellata l'associazione «CIPA - Consorzio interassociativo produttori agrumi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lentini (Siracusa), in quanto è stato rilevato che la predetta associazione ha cessato l'attività di commercializzazione e non offre più alcun tipo di assistenza ai soci.

La predetta associazione è cancellata dal n. 29 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0588

Cancellazione dell'associazione «Agroserre - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - Società a r.l.», in Casteldaccia, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1995, n. 9595975, è stata cancellata l'associazione «Agroserre - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - Società a r.l.», con sede in Casteldaccia (Palermo), in quanto sono state rilevate oggettive difficoltà gestionali.

La predetta associazione è cancellata dal n. 108 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0589

Cancellazione dell'associazione «Safrus - Siciliana associazione frutta secca», in Messina, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori frutta in guscio e/o carrube.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1995, n. 9595973, è stata cancellata l'associazione Safrus - Siciliana associazione frutta secca con sede in Messina, via Maddalena n. 36, in quanto la suddetta non svolgeva più attività di commercializzazione.

La predetta associazione è cancellata dal n. 5 dell'elenco nazionale di produttori frutta in guscio e/o carrube e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0590

Cancellazione dell'associazione «COPROA - Consorzio produttori agrumari», in Paternò, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1995, n. 9595982, è stata cancellata l'associazione «COPROA - Consorzio produttori agrumari», con sede in Paternò (Catania), in quanto la stessa ha deliberato di cessare l'attività sociale e commerciale e quindi di procedere al proprio scioglimento e liquidazione.

La predetta associazione è cancellata dal n. 115 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0591

Cancellazione dell'associazione «Agrifrut», in Palermo, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1995, n. 9595984, è stata cancellata l'associazione «Agrifrut», con sede in Palermo, via Catania n. 28, in quanto ha cessato l'attività di commercializzazione e non offre più assistenza ai soci.

La predetta associazione è cancellata dal n. 54 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personalità giuridica di diritto privato.

96A0592

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I vigneti iscritti all'Albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono utilizzabili anche per produrre vino DOC «Rosso di Montalcino», alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.

I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti all'Albo dei vigneti «Brunello di Montalcino» a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo regionale competente.

La resa massima per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOCG «Brunello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono.

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative:

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOCG «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 56 in vino al primo travaso e a hl 52 alla fine del periodo di conservazione obbligatorio.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg 2,7.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino DOCG o DOC.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%. Qualora venga rivendicata una «Vigna» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino DOCG «Brunello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa comunque non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Nel caso di rivendicazione di una «Vigna» non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni ed affinato, per almeno tre anni di detto periodo, in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.

Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre da una data successiva al 1° gennaio dell'anno seguente a quello di produzione delle uve.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di affinamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione dei tre anni di affinamento in contenitori di rovere, all'interno dei quattro anni di invecchiamento obbligatorio.

Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potrà tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva. Tale obbligo decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1994.

Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», può essere classificato, nel rispetto del relativo disciplinare, a DOC «Rosso di Montalcino», ferma restando comunque la resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», non può essere immesso al consumo prima della fine dei quattro anni di conservazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può portare come qualicazione la dizione «Riserva» se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni, fermi restando i minimi di tre anni di invecchiamento in contenitori di rovere e di sei mesi in affinamento in bottiglia.

Le partite da qualificare con la dizione «Riserva» devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quarto anno di conservazione obbligatoria di ciascuna annata.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000; 5,000.

Le bottiglie devono essere di tipo «Bordolese», di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino DOCG «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Brunello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE e nazionali in materia.

Art. 8.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» il vino deve essere sottoposto alle prove organolettiche previste dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. L'imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti dalle norme in materia.

Qualora venga rivendicata una «Vigna», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame organolettico di cui alla normativa vigente.

Qualora venga usata la qualificazione «Riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per le prove di cui al comma 1.

96A0613

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bivongi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bivongi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bivongi» è riservata ai vini rosso, riserva, novello rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini «Bivongi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi:

«Bivongi» rosso e rosato:

Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%;

Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d'Avola o Mantonico nero) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla composizione ampelografica, dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 10%.

Possono altresì concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 15%.

«Bivongi» bianco:

Greco bianco (localmente detto anche Uva greca), Guardavalle per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%

Malvasia bianca e Ansonica per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 30%

Il vino a denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare e pedocollinare, con esclusione dei fondovalle e di quelli al disopra degli 800 metri sul livello del mare.

È vietata ogni pratica di forzatura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, con esclusione di quelli di tipo espanso, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovrà essere inferiore alle 4 mila unità e la produzione media per ceppo non dovrà superare rispettivamente i 3 ed i 3,250 chilogrammi per le uve a bacca nera e quelle a bacca bianca.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bivongi» non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i tipi rosso e rosato ed a tonnellate 13 per il tipo bianco.

Nella coltura promiscua le rese non dovranno superare rispettivamente i 4 ed i 5 chilogrammi per ceppo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata «Bivongi».

La regione Calabria può modificare dette rese ai sensi dell'art. 10 della legge n. 164/1992, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Catanzaro.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% ed al tipo bianco del 10,5%.

Le uve destinate alla produzione del tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva devono assicurare al vino stesso un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali, costanti e tradizionali della zona o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bivongi» rosso:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Bivongi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Bivongi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, armonico, fruttato;

titolo alcolmetrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Il tipo rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Art. 7.

I vini «Bivongi» rosso, rosato e bianco non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia ad esclusione del tipo novello.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto delle norme vigenti.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Bivongi» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per il tipo rosso riserva immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità non superiore ad 1,5 litri è obbligatoria la tappatura di sughero. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la tappatura metallica a vite.

96A0614

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Rosso di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC «Rosso di Montalcino» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I vigneti iscritti all'albo del vino DOCG «Brunello di Montalcino» sono utilizzabili anche per produrre vino DOC «Rosso di Montalcino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dal relativo disciplinare di produzione del vino DOCG «Brunello di Montalcino».

Le uve provenienti da vigneti iscritti separatamente all'albo del vino DOCG «Brunello di Montalcino» con l'indicazione «Vigna» possono mantenere tale indicazione all'atto della scelta vendemmiale come DOC «Rosso di Montalcino». Le uve e i vini derivati devono essere mantenuti separati sui registri obbligatori di cantina.

I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo dei vigneti Rosso di Montalcino a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato dell'organo regionale competente.

La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Rosso di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 mt. s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC «Rosso di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a Hl. 63 in vino pronto per il consumo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 3,0.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino DOC «Rosso di Montalcino».

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5%. Qualora venga utilizzato il termine «Vigna» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino DOC «Rosso di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva, in vino finito, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Nel caso di rivendicazione di una «Vigna» non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» può essere ottenuto anche per passaggio di classificazione dal vino DOCG «Brunello di Montalcino» in corso di elaborazione, sempreché il vino rispetti le norme del presente disciplinare. La resa rimane quella della categoria di provenienza.

Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una «Vigna», tale rivendicazione può essere mantenuta.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte.

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000; 5,000.

Le bottiglie devono essere di tipo «Bordolese», di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino DOC «Rosso di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Rosso di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.

96A0615

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Primavera '96 - 27ª Esposizione del regalo novità - 27ª Rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 23 febbraio 1996 al 3 marzo 1996.

Con decreto ministreriale del 23 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Genova Autostory - 6ª Esposizione di auto e moto d'epoca» che avrà luogo a Genova dal 3 febbraio 1996 all'11 febbraio 1996.

96A0607

Rinnovo alla S.p.a. Cementizillo di Padova della concessione mineraria denominata «Bertozzo» in comune di Sarego

Con decreto dell'ingegnere-capo del distretto minerario di Padova n. 14/95 del 25 novembre 1995 è stata rinnovata per ulteriori anni venti la concessione mineraria denominata «Bertozzo» in comune di Sarego (Vicenza), titolare della quale è la S.p.a. Cementizillo di Padova.

96A0608

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Estinzione della fondazione «Roberto Gatti», in Bologna

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1996 è stata dichiarata estinta la fondazione «Roberto Gatti», con sede in Bologna.

96A0609

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un prelegato e un'eredità

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1996 l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare il prelegato e l'eredità disposta dalla sig.ra Pecchioli Fedora ved. Carando.

96A0610

Autorizzazione alla fondazione «Istituto di ricerca virologica Oretta Bartolomei Corsi», in Firenze, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1996 la fondazione «Istituto di ricerca virologica Oretta Bartolomei Corsi», con sede in Firenze, è stata autorizzata ad accettare i legati disposti dall'avv. Edison Giudice.

96A0611

Autorizzazione all'associazione «Istituto studi e ricerche (ISER)» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 l'associazione «Istituto studi e ricerche (ISER)» di Milano è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dai dottori Bonomelli Marco Maria e Bonomelli Paolo.

96A0612

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di un'area ricadente nel territorio comunale di Noto.

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 61 del 25 novembre 1995, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 26 ottobre 1995 concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, dell'area interessante Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, ricadente nel territorio comunale di Noto (Siracusa).

96A0622

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 5 del 12 gennaio 1996, ha nominato il dott. Giuseppe Liantonio, segretario generale della camera di commercio, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0624

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189